

particolari poteri di indagine autonoma. Anche il potere di iniziativa viene regolato in una corretta distribuzione, attraverso il riferimento ad un concerto con i titolari effettivi, che sono i procuratori distrettuali. Nell'emendamento 1.4 della Commissione vi è anche un riferimento all'eventualità che il procuratore nazionale antimafia assuma questa iniziativa.

Prendiamo atto delle dichiarazioni fatte dagli onorevoli componenti la Commissione affari costituzionali, che testimoniano un temperamento di esigenze il quale consente di superare le perplessità di carattere specifico in ordine all'ipotesi di incostituzionalità e riteniamo che la Camera possa colmare quello che è un vero e proprio vuoto di funzionalità all'interno di questa situazione.

Cogliamo l'occasione per ricordare come, anche attraverso questa discussione, emerga la necessità — sottolineata da alcuni gruppi, in particolare dal nostro — di provvedere alla redazione del testo unico in materia di legislazione antimafia (ricordiamo che lunedì prossimo comincerà in quest'aula la discussione sul riordino dei testi unici).

Per queste ragioni, riteniamo che si possa procedere al voto sugli emendamenti tenendo conto del punto d'arrivo unanime raggiunto dai componenti il Comitato dei nove in ordine ai semplici poteri di proposta della misura di prevenzione patrimoniale attribuiti al procuratore nazionale antimafia.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Garra. Ne ha facoltà.

GIACOMO GARRA. Signor Presidente, il progetto di legge all'esame dell'Assemblea è stato sottoposto alla I Commissione per il parere di costituzionalità. Orbene, in quella sede è stata inutilmente richiesta la trattazione congiunta da parte delle Commissioni I e II: se poi la discrasia tra i lavori delle due Commissioni è stata assai rilevante, credo ciò possa ricondursi all'erroneità della scelta di negare l'esame congiunto. Temo che analogo inconveniente si creerà per l'esame della proposta

di legge sulla sicurezza. Sappia l'Assemblea che per due anni la I Commissione si è occupata di polizia locale.

La sicurezza non può essere affrontata, per così dire, a spizzichi e bocconi!

Onorevole presidente della Commissione giustizia, siamo ancora in tempo per non ripetere l'erronea scelta che, a mio giudizio, ha caratterizzato l'iter di questa proposta di legge recante modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575.

Credo che un esame congiunto del provvedimento da parte della I e della II Commissione probabilmente avrebbe dato frutti migliori.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Saraceni. Ne ha facoltà.

LUIGI SARACENI. A questo istituto del procuratore nazionale antimafia ho sempre guardato anche con qualche preoccupazione di tipo garantista; lo stesso discorso vale, e forse ancora di più, per quanto riguarda il procedimento di prevenzione, che credo andrebbe rafforzato relativamente agli aspetti di garanzia.

Ciò detto, ritengo sia paradossale, privo di senso o quanto meno disarmonico dal punto di vista istituzionale, che a un istituto del genere, una volta creato, venga attribuito il potere di indagine e di iniziativa per quanto riguarda le misure di prevenzione personali (quelle cioè che hanno un rischio maggiore per il prezioso bene della libertà) ma non un analogo potere sul procedimento di prevenzione concernente le misure di natura patrimoniale. A mio giudizio, lo ripeto, ci troviamo quanto meno dinanzi ad una grave disarmonia.

Il testo pervenutoci dal Senato vuole invece eliminare quella disarmonia e dare a questo organo, fino a quando si ritenga che debba esistere, poteri adeguati.

La totale mancanza di fondamento del parere espresso dalla I Commissione riguardo alla incostituzionalità della norma credo sia dimostrata anche dall'emendamento con il quale si tenta di operare una transazione sul principio del giudice naturale. C'è però da dire che sui principi

costituzionali non è possibile discutere: o c'è una loro violazione oppure non c'è! Ma l'emendamento in questione non cambia alcunché in questa materia, perché il fatto che sia previsto il concerto dei procuratori distrettuali o il consenso (a me pare che debba essere acquisito il consenso o comunque il parere del questore), non cambia o legittima il giudice, ove questi non fosse quello naturale.

È evidente che una questione di costituzionalità si potrebbe porre solo se l'iniziativa o le indagini disposte dal procuratore nazionale antimafia spostassero il giudice. Il che non è. Francamente non vedo per quale motivo sia stato considerato necessario arrivare a questa sorta di compromesso per cercare di recepire il parere di cui ho appena parlato.

Quanto poi al merito dei singoli emendamenti, sarei favorevole all'eliminazione dell'espressione « sentito il questore ». Avanzo questa richiesta non per creare delle gerarchie (lascio ad altri stabilire chi nel nostro ordinamento sia sovraordinato o subordinato), ma perché non vedo per quale ragione il procuratore nazionale antimafia si debba consultare con organi che sono quelli a cui può dare disposizioni per acquisire le informazioni necessarie. È opportuno poi che resti una qualche alterità tra questi organi.

Gli altri emendamenti all'articolo 1 sono tutti diretti a sopprimere i poteri che si vogliono attribuire al procuratore nazionale antimafia e ciò in totale incoerenza, a mio avviso, con il nostro ordinamento.

In conclusione, pur mantenendo delle riserve sull'istituto in questione e sul procedimento, mi asterrò sull'emendamento Massa 1.3 e voterò contro tutti gli altri.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Armando Veneto. Ne ha facoltà.

ARMANDO VENETO. Signor Presidente, rappresentante del Governo, colleghi, bisogna intervenire anche perché rimanga consegnata agli atti della Camera,

in particolare dopo l'intervento dell'onorevole Saraceni, una sorta di *ratio* complessiva della norma che ci accingiamo a votare e degli emendamenti ad essa presentati.

Vorrei fosse chiaro che l'intendimento della Commissione è stato di sottrarre il potere investigativo ad un organo operante sull'intero territorio nazionale. Quest'organo — che oggi ha un nome, ma che domani potrebbe averne un altro — non appartiene alla filosofia complessiva di una giustizia rispettosa dei canoni fissati dalla nostra Costituzione e, soprattutto, dei diritti dei cittadini e del giusto rapporto tra questi ultimi e l'autorità giudiziaria.

Vorrei fosse chiara anche la circostanza che l'intervento della Commissione non è soltanto modulato sul corretto parere della I Commissione permanente affari costituzionali; non riguarda cioè semplicemente la preoccupazione di incostituzionalità connessa allo sradicamento della competenza territoriale, ma anche quella di riconoscere ad una ennesima autorità avente grande significazione giurisdizionale sul piano dell'intervento nelle inchieste l'attribuzione di ulteriori compiti e funzioni.

Ecco perché, rispetto al testo del Senato, la Commissione della Camera si è preoccupata esclusivamente di evitare che il procuratore nazionale antimafia abbia poteri autonomi di indagine su tutto il territorio nazionale. Questo è il dato culturale di fondo che emerge dall'esame del lavoro compiuto, sicché, mentre rimangono i poteri investigativi fissati dall'articolo 2-*bis* della legge del 1965 attribuiti al procuratore della Repubblica e al questore, viene in aggiunta consegnata al procuratore distrettuale antimafia la possibilità di iniziativa nella proposta di misure di prevenzione patrimoniale. Viene esclusa la possibilità — e questo dato deve essere sottolineato — che il procuratore nazionale antimafia possa svolgere autonomamente indagini patrimoniali che riguardano il tenore di vita e la disponibilità finanziaria del patrimonio o assumere informazioni bancarie o informazioni

presso società ed enti; viene cioè protetta una sfera che può essere indagata solo con il rispetto di tutte le competenze fissate dalla legge e dalla normativa che prevede precisamente quali siano gli organi autorizzati a farlo.

Quanto poi alla possibilità di attribuire al procuratore nazionale antimafia la richiesta dell'applicazione della misura di prevenzione, secondo quanto proposto dall'emendamento della Commissione, è evidente che, per evitare che il procuratore nazionale antimafia sia escluso dall'area delle competenze di proposta di misure di prevenzione e, tuttavia, non invada il campo rispettando la filosofia di cui ho parlato, si è pensato di contemperare le due esigenze applicando modalità innovative rispetto alla normativa preventiva mediante l'individuazione di un meccanismo che escluda la possibilità che egli possa svolgere autonome indagini e che lo collochi in una condizione di coordinamento e di concerto con l'attività del procuratore distrettuale antimafia, cui vengono attribuiti questi poteri, e del procuratore della Repubblica del luogo, ovviamente sentito il questore, nel senso che non possono essere superate le competenze della polizia giudiziaria. Ciò è in linea con l'idea fondamentale del Parlamento e della legislazione che procede in questa direzione; si intendono, infatti, attribuire competenze specifiche alla polizia giudiziaria.

Ecco perché a me pare che questa proposta di legge sia giustamente innovativa, pur non stravolgendo i principi fondamentali cui abbiamo fatto riferimento. Pertanto, il testo potrà essere consegnato alla nuova riflessione del Senato accompagnato da questi argomenti, a mio avviso, condivisibili e, soprattutto, storicamente accettabili (*Applausi dei deputati del gruppo dei popolari e democratici-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sull'articolo 1 e sul complesso degli emendamenti ad esso presentati, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

ALBERTO SIMEONE, Relatore. La Commissione invita al ritiro dell'emendamento Massa 1.3, altrimenti il parere sarebbe contrario. Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento 1.4 della Commissione. Infine, la Commissione invita al ritiro degli emendamenti Pecorella 1.1 e 1.2, altrimenti il parere è contrario.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GIANNICOLA SINISI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Colgo l'occasione per ringraziare la Commissione giustizia per il proficuo dibattito su questioni rilevanti di costituzionalità, ma anche su questioni istituzionali sulle quali l'approfondimento si è svolto in maniera molto, molto intensa ed elevata.

Devo dire che gli emendamenti Massa 1.3 e 1.4 della Commissione, per il solo fatto della loro alternatività rispetto all'identica questione che viene posta nel merito, impongono al Governo di rimettersi all'Assemblea. È stato richiamato il fatto che l'onorevole Massa ha presentato l'emendamento anche nella sua funzione di presidente del Comitato ristretto della I Commissione e il Governo ritiene che tanto la I quanto la II Commissione, ancora più proficuamente nel merito, abbiano affrontato la questione dal giusto punto di vista. Questa è la ragione per la quale sugli emendamenti Massa 1.3 e 1.4 della Commissione il Governo si rimette all'Assemblea.

Per quanto riguarda invece gli emendamenti Pecorella 1.1 e 1.2, il Governo concorda con il parere del relatore e quindi invita al ritiro, altrimenti il parere sarebbe contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Massa, aderisce all'invito al ritiro del suo emendamento 1.3 ?

LUIGI MASSA. Innanzitutto, desidero motivarlo e poi rispondere al cortese invito del relatore.

La posizione della Commissione affari costituzionali — sono molto lieto di aver ascoltato l'intervento del collega Siniscal-

chi a questo proposito — è stata e resta quella di richiedere al Governo e al Parlamento di affrontare in modo organico le problematiche relative alle misure di prevenzione, attraverso lo strumento del testo unico sulla legislazione antimafia.

Come è già stato ricordato dai colleghi Boato e Parenti, la I Commissione ha convenuto — alla fine dell'iter, che è stato abbastanza lungo e approfondito, per l'emissione del parere — sul fatto che l'ordinamento non può contemplare anche la figura del procuratore nazionale antimafia quale soggetto attivo titolare di indagini nell'ambito delle misure di prevenzione patrimoniali. Ciò a maggior ragione, come è stato ricordato, considerando la sua competenza in tutto il territorio nazionale, con l'utilizzo di ogni corpo di polizia, e la strutturazione gerarchica dell'ufficio del pubblico ministero che ne deriverebbe. Questa ipotesi, ad avviso della I Commissione, configurerebbe una violazione degli articoli 25 e 107 della Costituzione.

Quindi, il testo dell'emendamento che ho presentato era assolutamente conseguente alle decisioni della Commissione, tendenti a limitare le funzioni del procuratore nazionale a quelle di coordinamento e di impulso, in maggiore armonia con i principi costituzionali. Richiamando l'invito che era stato rivolto dalla I Commissione, il testo del mio emendamento ricercava e ricerca almeno la maggiore organicità possibile rispetto a tali questioni.

Ora, il testo dell'emendamento che ha proposto la Commissione giustizia introduce elementi forti di garanzia, poiché si colloca di fatto nella linea della limitazione dei poteri di impulso del procuratore nazionale, considerando il veto che gli altri soggetti richiamati possono porre, negando il concerto e riconducendo di fatto il potere di proposta nell'ambito delle attuali previsioni normative.

Debbo dire, Presidente — mi rivolgo al relatore —, non perché lo abbia presentato, ma rileggendolo ancora questa mattina, che preferivo il testo del mio emen-

damento, più espressamente in linea con il parere della I Commissione, così come i colleghi Parenti e Boato hanno voluto cortesemente sottolineare sottoscrivendolo. Aggiungo che, dopo aver ascoltato l'intervento del collega Saraceni, francamente nutro alcuni dubbi che l'istituto del concerto, alla fine, provochi qualche problema.

Ciononostante, prendo atto che vi è un'intesa della maggioranza sulla proposta avanzata dalla Commissione e, conseguentemente, accetto l'invito del relatore e ritiro il mio emendamento. Mi sembra, infatti, che l'emendamento 1.4 della Commissione riconosca la *ratio* della proposta che avevo cercato di formulare con il mio emendamento e che mi sembrava conforme al parere della Commissione affari costituzionali.

PRESIDENTE. Sta bene; l'emendamento Massa 1.3 è pertanto ritirato.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 1.4 della Commissione, interamente sostitutivo dell'articolo, sul quale il Governo si è rimesso all'Assemblea.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti	312
Votanti	290
Astenuti	22
Maggioranza	146
Hanno votato sì	286
Hanno votato no	4
Sono in missione 41 deputati).	

Gli emendamenti Pecorella 1.1 e 1.2 sono pertanto preclusi.

(Esame dell'articolo 2 — A.C. 4341)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato, e

del complesso degli emendamenti ad esso presentati (*vedi l'allegato A - A.C. 4341 sezione 2*).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

ALBERTO SIMEONE, *Relatore*. Raccomando l'approvazione dell'emendamento 2.3 della Commissione ed invito i presentatori a ritirare gli emendamenti Massa 2.2 e Pecorella 2.1, altrimenti il parere è contrario.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GIANNICOLA SINISI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore, accettando l'emendamento 2. 3 della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 2.3 della Commissione, interamente suppressivo dell'articolo, accettato dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(Presenti	305
Votanti	286
Astenuti	19
Maggioranza	144
Hanno votato sì	279
Hanno votato no	7

Sono in missione 41 deputati).

Gli emendamenti Massa 2.2 e Pecorella 2.1 sono pertanto preclusi.

ANNA MARIA DE LUCA. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANNA MARIA DE LUCA. Presidente, volevo segnalare che nell'ultima votazione il mio dispositivo di voto non ha funzionato.

PRESIDENTE. Sta bene.

(Esame dell'articolo 3 - A.C. 4341)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato, e del complesso degli emendamenti ad esso presentati (*vedi l'allegato A - A.C. 4341 sezione 3*).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

ALBERTO SIMEONE, *Relatore*. Raccomando l'approvazione dell'emendamento 3.2 della Commissione ed invito il presentatore a ritirare l'emendamento Pecorella 3.1, altrimenti il parere è contrario.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GIANNICOLA SINISI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 3.2 della Commissione e concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 3.2 della Commissione, interamente suppressivo dell'articolo, accettato dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(Presenti	307
Votanti	286
Astenuti	21
Maggioranza	144
Hanno votato sì	281
Hanno votato no	5

Sono in missione 41 deputati).

L'emendamento Pecorella 3.1 è pertanto precluso.

(Esame dell'articolo 4 - A.C. 4341)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 4, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato, e dell'unico emendamento ad esso presentato (vedi l'allegato A - A.C. 4341 sezione 4).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

ALBERTO SIMEONE, *Relatore*. La Commissione esprime parere favorevole sull'emendamento Pecorella 4.1, interamente soppressivo dell'articolo e quindi è contraria al mantenimento dell'articolo 4.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GIANNICOLA SINISI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Avverto che, essendo stato presentato un solo emendamento soppressivo dell'intero articolo, porrò in votazione il mantenimento del testo, sul quale il relatore ed il Governo hanno espresso parere contrario.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 4.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	309
<i>Votanti</i>	305
<i>Astenuti</i>	4
<i>Maggioranza</i>	153
<i>Hanno votato sì</i>	26
<i>Hanno votato no</i>	279
<i>Sono in missione 41 deputati).</i>	

(Esame dell'articolo 5 - A.C. 4341)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 5, nel testo della Commissione identico a quello approvato dal Senato, e dell'unico emendamento ad esso presentato (vedi l'allegato A - A.C. 4341 sezione 5).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

ALBERTO SIMEONE, *Relatore*. Raccomando l'approvazione dell'emendamento 5.1 della Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GIANNICOLA SINISI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 5.1 della Commissione, interamente sostitutivo dell'articolo, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	302
<i>Votanti</i>	279
<i>Astenuti</i>	23
<i>Maggioranza</i>	140
<i>Hanno votato sì</i>	271
<i>Hanno votato no</i>	8
<i>Sono in missione 41 deputati).</i>	

(Esame dell'articolo 6 - A.C. 4341)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 6, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato (vedi l'allegato A - A.C. 4341 sezione 6).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 6.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

(Presenti 298
Votanti 275
Astenuti 23
Maggioranza 138
Hanno votato sì 269
Hanno votato no 6
Sono in missione 41 deputati).

(Esame dell'articolo 7 - A.C. 4341)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 7, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato, e dell'emendamento e dell'articolo aggiuntivo ad esso presentati *(vedi l'allegato A - A.C. 4341 sezione 7)*.

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

ALBERTO SIMEONE, *Relatore*. La Commissione raccomanda l'approvazione dell'emendamento 7.1 della Commissione stessa.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GIANNICOLA SINISI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 7.1 della Commissione, interamente sostitutivo dell'articolo, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

(Presenti 307
Votanti 282
Astenuti 25
Maggioranza 142
Hanno votato sì 277
Hanno votato no 5
Sono in missione 41 deputati).

Invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione sull'articolo aggiuntivo 7.01 della Commissione stessa.

ALBERTO SIMEONE, *Relatore*. La Commissione raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 7.01 della Commissione stessa.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GIANNICOLA SINISI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo 7.01 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

(Presenti 300
Votanti 277
Astenuti 23
Maggioranza 139
Hanno votato sì 272
Hanno votato no 5
Sono in missione 41 deputati).

(Dichiarazioni di voto finale - A.C. 4341)

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Constato l'assenza dell'onorevole Borghesio, che aveva chiesto di parlare per dichiarazione di voto: s'intende che vi abbia rinunciato.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Saponara. Ne ha facoltà.

MICHELE SAPONARA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'onorevole Simeone, nel suo intervento introduttivo della discussione, dopo aver premesso che la Commissione intendeva approvare il testo trasmesso dal Senato senza modifiche e che non intendeva accogliere i suggerimenti della I Commissione, così concludeva: «ci accompagna la speranza che il dibattito in Assemblea non si esaurisca in tempi troppo serrati e non si traduca soprattutto in sterili e soltanto vacue enunciazioni di principio, anche al fine di poter approfondire in maniera seria ed efficace tutte le questioni che sono state sollevate dalla Commissione affari costituzionali».

L'auspicio di cui parlava l'onorevole Simeone si è verificato in pieno ed oggi stiamo per approvare un provvedimento che, effettivamente, dà ragione alla I Commissione affari costituzionali, nonché alle osservazioni ed alle preoccupazioni espresse da forza Italia fin dal primo momento. Infatti, forza Italia non intendeva approvare il provvedimento nel testo licenziato dal Senato, che estendeva al procuratore nazionale antimafia autonomi poteri di indagine sul tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie, sul patrimonio di soggetti indiziati di appartenere ad associazioni mafiose ed altro, come veniva previsto, appunto, in relazione alle misure personali.

Ritenevamo e riteniamo tuttora pericoloso, anzi pericolosissimo, che un procuratore agisca di propria iniziativa sull'intero territorio nazionale senza alcun vincolo, senza alcun contatto con le autorità locali, con i procuratori e con i questori locali; in tal caso, infatti, egli avrebbe un potere immenso che, in mano ad un procuratore magari con mire da protagonista o altro, potrebbe risultare eccessivo e dannoso per la sicurezza e per la giustizia.

Le nostre preoccupazioni, d'altronde, hanno trovato conforto nel parere della

Commissione affari costituzionali che ha espresso dubbi, atteso che simili poteri avrebbero potuto violare il principio del giudice naturale. Stamattina, abbiamo sentito i colleghi Soda e Boato che hanno confermato questi dubbi, sia pure sotto sfaccettature diverse.

Da qui il lavoro della Commissione e questo capovolgimento di fronte che è stato determinato (consentitemi a questo proposito un piccolo atto di orgoglio personale e di gruppo) da iniziative del gruppo di forza Italia e, in particolar modo, dagli emendamenti dell'onorevole Pecorella che hanno dato l'avvio ad un lavoro a cui ha partecipato tutta la Commissione e rispetto al quale devo dare atto al Governo di aver condiviso le nostre preoccupazioni.

Quindi, abbiamo individuato una formula che tenesse conto delle esigenze da noi espresse, nonché di quella di prevedere un coordinamento e di indicare linee omogenee per l'esercizio dei poteri del procuratore nazionale antimafia il quale può condurre indagini, però di concerto con i procuratori distrettuali, i procuratori della Repubblica locali e anche i questori. In questo modo, questa iniziativa teorica in concreto viene controllata e attuata di concerto e quindi non può «allargarsi» più di tanto con i poteri locali.

Noi esprimiamo la nostra soddisfazione per aver individuato e per aver concorso alla formulazione di questa importante proposta. Perciò voteremo a favore della proposta così come è stata licenziata a seguito dell'approvazione di una serie di emendamenti (*Applausi dei deputati del gruppo di forza Italia*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Neri. Ne ha facoltà.

SEBASTIANO NERI. Signor Presidente, credo ci sia ormai poco da aggiungere, se non ribadire con chiarezza quali siano le scelte operate e quale sia il risultato a cui l'Assemblea sta giungendo dopo la votazione delle proposte della Commissione.

Nel testo del Senato vi era il rischio, sottolineato in maniera evidente dalla Commissione affari costituzionali, di istituire un organo che rappresentava una mostruosità giuridica. Un organismo come la procura nazionale antimafia, voluto dal legislatore come organismo di coordinamento per evitare che ci fossero compartimenti stagni e quindi per migliorare la conoscenza unitaria dei fatti delittuosi di mafia e di criminalità organizzata, con l'attribuzione di poteri specifici, anche di indagine, avrebbe avuto un insieme di competenze che certamente non sono conosciute dagli ordinamenti giuridici degli Stati democratici. Infatti, un organismo con competenza generalizzata sovraterritoriale finiva sostanzialmente per disporre di tutta la polizia giudiziaria e, nelle ipotesi contemplate dal cosiddetto « pacchetto sicurezza », qualora venissero in effetti attribuite alle forze armate funzioni di polizia giudiziaria, un soggetto senza legittimazione democratica, e quindi senza responsabilità democratica, finiva per avere la disponibilità di tutte le divise che circolavano sul territorio nazionale a qualunque corpo appartenessero.

Era evidente il rischio di trovarci di fronte ad una mostruosità, con profili di incostituzionalità emersi nel corso dell'esame ed evidenziati nel parere della Commissione I (Affari costituzionali), che è stato pienamente recepito dalla Commissione II (Giustizia) della Camera.

Tuttavia, c'è il riconoscimento di un ruolo di coordinamento che le procure nazionali e, per il loro ambito territoriale, le procure distrettuali antimafia continuano ad avere.

In questo senso, la volontà della Commissione e, a questo punto, dopo i voti espressi, riteniamo anche quella dell'Assemblea è dare a tale coordinamento un criterio di effettività, per migliorare la capacità di incidenza sui fenomeni delinquenziali organizzati.

Gli altri interventi sono in parte di coordinamento, per armonizzare il sistema e per prevedere, ogni qualvolta vi sia un potere di iniziativa in relazione alla proposta di misure di prevenzione, lo

stesso tipo di meccanismo. Vi è il riconoscimento della competenza territoriale del giudice naturale, cioè dei procuratori del luogo, siano essi procuratori della Repubblica od anche procuratori distrettuali; vi è il permanere del riconoscimento della funzione in materia di prevenzione, che spetta ai rappresentanti del Governo e, nello specifico, ai questori, che devono continuare a svolgere, possibilmente migliorandola con questo tipo di concertazione, la loro funzione nell'ambito della prevenzione dei reati più gravi.

Abbiamo cancellato alcune norme, che il Senato aveva certamente approvato con le migliori intenzioni, cioè superare la difficoltà di reperire amministratori qualificati per i patrimoni confiscati e prevedere un meccanismo vincolante per coloro che vengono chiamati ad esercitare tale funzione. Ma, oltre al parere chiarissimo espresso sul punto dalla Commissione affari costituzionali, che alleanza nazionale condivide, in relazione alla compressione eccessiva ed inaccettabile dell'attività del libero professionista ed ai profili di incompatibilità che potevano essere ingenerati dal sistema vincolante approvato dal Senato, vi è anche un'altra considerazione, più banale se volete ma non meno importante sul piano dell'effettività: il dimezzamento dei compensi finiva per lasciare disponibili a ricoprire l'incarico o quei professionisti che potevano comunque avere un interesse anche ad un compenso dimezzato o quei professionisti che, pur non avendo interesse ad un compenso dimezzato, si attendevano altri riconoscimenti collaterali in relazione al sacrificio che avrebbero sopportato. In realtà, vi è la necessità, ovviamente, di assicurare una gestione dei patrimoni confiscati che risponda alle esigenze della legge in materia di prevenzione e, nello stesso tempo, assicuri la trasparenza e la correttezza dell'amministrazione, che può esservi soltanto riconoscendo la valenza della prestazione professionale.

Dunque, in conclusione, l'aver scongiurato il pericolo della creazione di un organo che finiva per essere giuridica-

mente mostruoso, l'aver ribadito con il provvedimento in esame la valenza dell'attività di coordinamento della procura nazionale antimafia e delle procure distrettuali, nel pieno riconoscimento delle prerogative costituzionali che si traducono nelle attribuzioni di competenza soprattutto territoriali delle procure della Repubblica e delle procure distrettuali ed il contemperamento delle esigenze giudiziarie con le funzioni di pertinenza dell'esecutivo e dei suoi rappresentanti ci portano a condividere il testo in esame. Probabilmente quella in esame, come tutte le altre, non sarà la migliore legge in assoluto, ma sicuramente è da salutare con favore perché salvaguarda i diritti, le garanzie, l'impianto costituzionale e nello stesso tempo, forse (ce lo auguriamo ed in questo ne siamo convinti), dà nuovi strumenti di coordinamento per migliorare l'efficienza e la capacità di penetrazione della lotta alla delinquenza organizzata, in particolare alla mafia.

Per tali ragioni, ribadendo quanto già osservato in precedenza, dichiaro che il gruppo di alleanza nazionale voterà a favore del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rizzi. Ne ha facoltà.

CESARE RIZZI. Signor Presidente, colleghi, il gruppo della lega forza nord per l'indipendenza della Padania non può che essere favorevole alla proposta di legge in esame nel suo complesso, che ha una portata innovativa, senza per questo stravolgere alcunché rispetto alla precedente normativa.

L'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, include il procuratore nazionale antimafia tra i soggetti legittimati a proporre la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nei confronti degli indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso. Gli articoli 2-bis e 2-ter e le altre disposizioni della legge citata, che disciplinano il sequestro e la confisca dei beni

dell'indiziato, attualmente non prevedono, anche in relazione a queste procedure, l'iniziativa del procuratore nazionale antimafia accanto a quella che spetta al procuratore della Repubblica e al questore. In relazione a tale esclusione, si ricordava nella relazione introduttiva del disegno di legge al Senato che la direzione nazionale antimafia, nel suo ruolo di osservatorio centralizzato nel quale affluiscono le informazioni, le notizie e i dati attinenti alle articolazioni della suddetta criminalità, si presenta come l'organismo più idoneo per l'individuazione della dislocazione dei patrimoni illeciti sparsi sull'intero territorio nazionale e all'estero; inoltre, avendo l'articolo 2 della legge n. 575 del 1965 già attribuito al procuratore nazionale antimafia la titolarità dell'azione di prevenzione, la limitazione della stessa all'aspetto personale, con esclusione di quello patrimoniale, non trova giustificazione.

In base a tali premesse si è ritenuto opportuno modificare gli articoli 2-bis, 2-ter, 3-bis, 3-ter e 3-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

L'articolo 1 della proposta di legge modifica l'articolo 2-bis della legge n. 575 del 1965, conferisce al procuratore nazionale antimafia ed al procuratore distrettuale antimafia (oltre che al procuratore della Repubblica ed al questore territorialmente competenti e, per quanto attiene al punto 4, al giudice procedente) il potere di procedere ad indagini sul tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie e sul patrimonio dei soggetti indiziati; di richiedere al presidente del tribunale competente il sequestro anticipato dei beni prima che sia fissata l'udienza per l'applicazione della misura di prevenzione; di richiedere ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, agli enti creditizi nonché alle imprese, società ed enti di ogni tipo informazioni e copia della documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini nei confronti dei soggetti di cui ai commi precedenti; di autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria al sequestro della do-

cumentazione con le modalità di cui agli articoli 253, 254 e 255 del codice di procedura penale.

L'articolo 2 modifica il disposto dell'articolo 2-ter della legge n. 575 del 1965 disciplinante lo svolgimento, da parte del tribunale, di ulteriori indagini oltre a quelle compiute a norma dell'articolo 22-bis della stessa legge. In particolare, viene esteso al procuratore nazionale antimafia ed al procuratore distrettuale antimafia il potere di richiedere al presidente del tribunale il decreto di sequestro, già riconosciuto al procuratore della Repubblica, al questore e agli altri organi incaricati di svolgere ulteriori indagini.

L'articolo 7, in coerenza con gli altri interventi modificativi contenuti nella proposta di legge, attribuisce al procuratore nazionale antimafia ed al procuratore distrettuale antimafia il potere di richiedere al tribunale l'avvio di ulteriori indagini e verifiche patrimoniali su attività economiche ed imprenditoriali sottoposte alle condizioni di intimidazione e di assoggettamento previste dall'articolo 416-bis del codice penale, costituendo altresì in capo a chi abbia la proprietà o la disponibilità di beni o altre utilità di valore non proporzionato al proprio reddito l'obbligo di giustificarne la provenienza. Anche l'iniziativa in materia di sequestro dei beni utilizzabili per le attività prima richiamate è parimenti riconosciuta al procuratore nazionale antimafia ed al procuratore distrettuale antimafia.

Pertanto, signor Presidente, il gruppo della lega forza nord per l'indipendenza della Padania non può che esprimere un voto favorevole sul provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tassone. Ne ha facoltà.

MARIO TASSONE. Signor Presidente, i deputati del CDU non possono votare a favore del provvedimento in esame. Me ne duole, ma il provvedimento nasce da una serie di contraddizioni e di confusioni. Credo che si stia svolgendo un confronto

dottrinario su una legislazione in astratto, senza capire quali possano essere le reali conseguenze rispetto al contrasto nei confronti delle organizzazioni criminali e della mafia all'interno del nostro paese. Già è difficile contrastare e combattere la criminalità organizzata, figuriamoci quando vi sono provvedimenti come questo, che nascono da una grande confusione!

Sono stato fra coloro che hanno nutrito seri dubbi sull'istituto del procuratore nazionale antimafia e tali dubbi si sono rafforzati quando si è verificato il caso di alcuni procuratori della Repubblica che hanno il «doppio cappello», essendo procuratori della Repubblica presso i tribunali ed anche procuratori antimafia. Quindi, vi è una grande confusione rispetto ad alcune iniziative che bisognerebbe assumere.

Anche nella relazione del collega Simeone, che apprezzo, si avverte questo travaglio nell'iter legislativo. Infatti, nell'ultima parte della relazione, si avverte nelle parole dell'onorevole Simeone la sensazione che il provvedimento in esame è estremamente sincopato e intermittente. Allora, voglio capire se dobbiamo approvare un simile provvedimento.

Non è un problema tra le Commissioni affari costituzionali e giustizia; non è un problema di cortesie fra colleghi dell'una o dell'altra Commissione. Ritengo che non sia possibile arrivare ad un concerto, come si è verificato nel caso di alcuni provvedimenti approvati, tra procuratore antimafia e procuratore: non è possibile il concerto quando non sono definiti chiaramente i compiti.

Dopo i confronti che abbiamo avuto in quest'aula a proposito della lotta alla mafia, ritenevo che si sarebbe arrivati ad una rivisitazione dell'istituto, che doveva essere un'istituto di emergenza ed eccezionale. Se avessimo voluto traghettarlo verso l'ordinarietà, avremmo dovuto stabilire i compiti del procuratore antimafia centrale, con tutti i raccordi con i magistrati di accusa distribuiti sul territorio. Invece, non soltanto non si rivede l'istituto del procuratore antimafia, ma si creano

condizioni di grande confusione e, soprattutto, di intersecazione, in cui ovviamente la lotta alla criminalità organizzata non ha nessuna efficacia e nessuna possibilità di incidere.

Signor Presidente, ho dubitato se votare contro il provvedimento o astenermi, ma mi sento di non votare e, pertanto, mi asterrò. Tuttavia, ritengo sia un fatto grave non aver colto il segno delle situazioni.

Come ho detto all'inizio del mio intervento, stiamo approvando un provvedimento astratto. Non abbiamo ritenuto di dover acquisire, tra gli atti utili per la discussione, gli obiettivi raggiunti dalla procura nazionale antimafia. Ora vengono estesi i suoi poteri nel campo patrimoniale e dell'accertamento delle condizioni di vita, ma per approvare una legislazione attenta bisognerebbe avere il quadro complessivo in cui tali figure andranno ad operare. Infatti, se si legifera in astratto, non credo che vi sia un buon ritorno per quanto riguarda gli obiettivi che vogliamo raggiungere.

Signor Presidente, onorevole sottosegretario, cari colleghi della Commissione giustizia, queste sono le mie preoccupazioni. Non faccio queste valutazioni perché appartengo all'opposizione e, quindi, devo votare contro: la mia astensione manifesta, invece, una grande preoccupazione che non credo debba essere soltanto mia, ma che mi auguro sia anche di altri colleghi presenti in quest'aula.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Siniscalchi. Ne ha facoltà.

VINCENZO SINISCALCHI. Signor Presidente, il gruppo dei democratici di sinistra voterà a favore di questa legge che ritiene importante in quanto regola determinate situazioni contraddittorie che si sono verificate nell'attività di un importante organismo della nostra giurisdizione, soprattutto in questo particolare momento storico, quale la procura nazionale antimafia. Non credo si debba interpretare questa legge, che è una semplice legge di

organizzazione di competenze e di poteri, come una sorta di inizio referendario intorno al mantenimento o all'abolizione della procura nazionale antimafia. Il senso di responsabilità della Camera e del Senato fa registrare l'inesistenza di proposte di modifica nei confronti dell'attuale organizzazione delle procure nella lotta contro i reati di criminalità organizzata.

Detto questo, sosteniamo da tempo — e ribadiamo in questa occasione — che non è corretto il metodo di procedere seguito in questa legislazione partendo da una legge remota — quella del 1965 — e procedendo (a volte su questo aspetto di tecnica legislativa il Comitato per la legislazione ha lanciato opportuni segnali) per successive modifiche, per successivi aggiustamenti e per successivi aggiornamenti. Si pensi, ad esempio, che la legge del 1965, che è la legge base di tutta questa materia, era stata scritta in pendenza del vecchio codice di procedura penale.

Esistono quindi inevitabili riserve, preoccupazioni, imperfezioni nell'itinerario di questo tipo di legislazione. L'importante è stabilire se sia giunto il momento di risolvere una contraddizione evidente: a fronte dell'esistenza di poteri relativi alle misure di prevenzione personale nei confronti dei soggetti sospettati di appartenere ad associazioni mafiose e camorristiche, si tratta di evitare che si verifichi la contraddizione rappresentata dalla presenza di questi poteri, che già esistono e sono codificati in capo al procuratore nazionale antimafia, e dall'inesistenza di poteri nei confronti di un campo di intervento importantissimo, soprattutto in questi reati, che non postula necessariamente la prova dell'appartenenza o della commissione del reato di associazione mafiosa, ma induce a nutrire determinati sospetti sul possesso di ingenti patrimoni accumulatisi probabilmente con fondi di riciclaggio o comunque di provenienza oscura, in una parola, sospetta.

La legge in discussione si è proposta di regolare questa distorsione dell'ordinamento non aumentando in modo particolare i poteri, bensì riducendo questa contraddizione, colmando un vuoto. In

particolare, attraverso la soluzione, che giudico ottima, contenuta nell'emendamento 1.4 presentato dalla Commissione con il contributo del relatore che ha lavorato in questa direzione, pur essendo partito da una proposta di mantenimento dell'intero testo votato all'unanimità dal Senato, abbiamo previsto che anche il procuratore nazionale antimafia possa chiedere l'applicazione della misura di prevenzione. Non si comprende perché avremmo dovuto aderire alla soppressione di questa parte del testo che, oltre a risultare snaturato, avrebbe mortificato la funzione di questo importante organismo del pubblico ministero per arrivare ad una legge di depotenziamento, di emarginazione dell'iniziativa in tema di misure di prevenzione di questo particolare organismo.

Non si tratta, ci sia consentito di ripetere, di non aver avuto sensibilità nei confronti delle preoccupazioni espresse dalla Commissione affari costituzionali. Oggi, con una evidente immedesimazione di carattere culturale, con un'evidente intelligenza completa di contenuti da parte dei proponenti degli emendamenti provenienti da quella Commissione, ci si è resi conto che qui di incostituzionale non c'è assolutamente nulla perché si tratta di una legge che colma una lacuna e che completa un quadro.

Avrebbero potuto sorgere dubbi se, oltre al potere di iniziativa, fosse stato conferito un potere di sovrapposizione, per cui il procuratore nazionale antimafia avrebbe potuto sovrapporsi al procuratore distrettuale, espropriandolo delle sue attribuzioni; ciò non tanto sotto il profilo del giudice naturale — non voglio avventurarmi in una discussione del genere, perché è cosa diversa, che riguarda il giudice e non il pubblico ministero —, quanto per il fatto che avrebbero potuto verificarsi forme di espropriazione nell'attività di indagine. Abbiamo evitato tutto ciò; tuttavia, se vi è una persona, o peggio, un gruppo di persone che suscitano sospetti nel procuratore nazionale antimafia, dire che quest'ultimo non possa — di concerto con gli altri procuratori e sentito

il questore — procedere ad accertare se alcuni patrimoni debbano essere, o meno, confiscati, mi sembra un non senso, nell'attuale panorama della criminalità organizzata e nell'attuale assetto legislativo.

Insistiamo, dunque, perché da questa importante discussione e dalla ancor più importante decisione che assumerà oggi la Camera dei deputati, raccogliendo l'invito contenuto nel parere della Commissione giustizia nei confronti della Commissione per il riordino dei testi legislativi — che verrà in aula a partire da lunedì prossimo, per esprimere il proprio parere sul programma del Governo —, nel riassetto futuro dei testi legislativi si proceda — come dalla nostra parte più volte auspicato — al riordino della legislazione antimafia.

Occorre un testo unico, per evitare forme di interpolazione o di estrapolazione di leggi che appartengono ad un periodo di legislazione eccezionale: la parte fondamentale della materia è contenuta, infatti, soprattutto, nelle norme introdotte con la cosiddetta legge Scotti-Martelli, modificativa a ampliativa della legge Rognoni-La Torre che aveva introdotto l'articolo 416-*bis*.

Sostanzialmente, chiediamo al Parlamento di andare avanti su questa linea e di ricondurre ad ordine la legislazione antimafia, nonché di procedere sulla strada della codificazione in forma di testo unico. Con la proposta di legge in esame si è corretto un errore, si è colmata una lacuna, non si è creato alcun super-procuratore, non si è creato alcun giudice ombra, né alcun giudice occulto che possa, in qualche, modo stravolgere le norme di garanzia che stanno a cuore di tutti in quest'aula.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Armando Veneto. Ne ha facoltà.

ARMANDO VENETO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero esprimere la soddisfazione dei deputati del gruppo dei popolari e democratici-l'Ulivo per la proposta di legge che ci apprestiamo a votare.

Siamo riusciti ad evitare l'ampliamento di funzioni di una struttura che, per i settori in cui opera, potrebbe subire la pressione dei tempi, degli avvenimenti e degli uomini. Oggi questa struttura è rappresentata egregiamente da un magistrato rispettoso della legalità democratica; tuttavia, nulla esclude che in futuro essa possa essere affidata a chi, per cultura, per propensioni, per esperienze, possa interpretare in modo diverso tale funzione. Ecco perché le leggi non possono essere ritagliate sugli uomini, ma vanno ritagliate sulla storia di un popolo e, quindi, del nostro paese.

I popolari avevano incontrato il procuratore nazionale antimafia, dottor Vigna, ed avevano scambiato con lui alcune opinioni su questa norma. Credo che la proposta di legge abbia soddisfatto, in buona parte, le attese di quella magistratura. Il coordinamento che è stato oggi attribuito alla direzione nazionale antimafia consente anche di ottenere un effetto positivo, quello di rendere uniforme la prassi applicativa nel settore della legislazione relativo ai beni patrimoniali, per evitare, peraltro, che sfuggano patrimoni per difetto di coordinamento. È questo che abbiamo inteso attribuire alla competenza del procuratore nazionale antimafia, sfuggendo all'ipotesi di attribuzione a quell'ufficio di compiti di investigazione a tutto campo, su tutto il territorio e all'interno del privato di tutti i soggetti nei confronti dei quali può essere svolta un'indagine di questo tipo.

Comprendo ed apprezzo le preoccupazioni dell'onorevole Tassone. Il punto è allora riempire di contenuti la legge che stiamo votando, perché l'interprete abbia un corretto approccio alla norma che gli consenta di non fraintendere i significati, le propensioni e le funzioni che noi intendiamo attribuire ad essa. Credo che un criterio di interpretazione corretta non possa che collegarsi alla storia di questo provvedimento, che era approdato alla Camera con l'individuazione di poteri immensi concessi alla direzione nazionale antimafia e che esce invece dalla Camera con l'esclusione di quei poteri e con

l'attribuzione di soli poteri di coordinamento. Allora, abbiamo lasciato un segno e non abbiamo soltanto ottenuto che una norma nuova presidiasse un'area che ne aveva assoluto bisogno. La nostra soddisfazione nasce proprio dal segno caratteristico che la modifica introdotta dalla Camera ha dato all'intera legislazione. In sostanza, attraverso questa modifica il Parlamento ha voluto dire al paese ed alla sua storia che non vuole né magistrature speciali né leggi eccezionali, che ha fiducia nel paese e nella sua volontà di liberarsi della mafia attraverso l'opera limpida ed autorevole dei poteri ordinari dello Stato, confortata dal consenso popolare. È proprio in nome di questa storia e del segnale che è stato lanciato che i popolari e democratici-l'Ulivo segnano un punto importante a favore di una legislazione che rientri nella normalità e che nel contempo chiami a raccolta tutti i cittadini, perché la guerra alla mafia non sia delegata ad organi speciali ed eccezionali, ma sia invece combattuta da tutti. È questo che ci rende soddisfatti e che ci consente non solo di dichiarare che voteremo a favore del provvedimento, ma anche di chiedere al collega Tassone di rivedere il suo punto di vista.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Carmelo Carrara. Ne ha facoltà.

CARMELO CARRARA. Signor Presidente, nell'annunciare il voto favorevole del gruppo misto-CCD non posso non rilevare come questa modifica, pur colmando una legislazione incompleta ed assicurando l'esigenza di conciliare le lacune che erano emerse dopo l'approvazione della legge n. 646 del 1982 (con la quale erano state introdotte le misure del sequestro e della confisca, maggiormente idonee a combattere la mafia, in quanto interrompevano il circuito illegale dei capitali mafiosi), mantiene lacune che suscitano perplessità in ordine alla problematica del coordinamento con la parte innovativa della legislazione istitutiva delle direzioni distrettuali antimafia. È vero, si

è abbandonata la strada che consentiva al procuratore nazionale antimafia di promuovere indagini e ci si è accordati sull'attività di proposta, sia pure in seguito ad un concerto con il procuratore distrettuale, con il procuratore della Repubblica e sentito il questore, ma il concerto, previsto in via del tutto generica, non basta. Difetta, infatti, una norma di coordinamento obbligatorio che avrebbe fatto definitiva chiarezza in ordine all'insufficienza del sistema processuale penale, in particolare per quanto riguarda la parte innovata dalla legislazione istitutiva delle direzioni distrettuali antimafia.

In particolare non fa assolutamente chiarezza sulla necessità del coordinamento tra le varie procure e la procura nazionale antimafia; non fa chiarezza sul momento della comunicazione, che oggi è riferito più che altro al momento in cui si iscrive la notizia di reato o l'indagato nell'apposito registro; non fa chiarezza in ordine all'obbligo della semplice comunicazione al pubblico ministero territorialmente competente, che come è noto non potrà mai essere il procuratore nazionale antimafia per le argomentazioni che in quest'aula sono state abbondantemente svolte.

La modifica appare riduttiva anche nella parte concernente l'obbligo della comunicazione, in quanto la stessa risulta limitata soltanto ai reati associativi e non già a tutti i reati di criminalità organizzata.

Peraltro la stessa previsione del concerto, abbastanza generica, indurrà delle confusioni in sede di applicazione della norma, perché non si comprende bene se questo concerto tra il procuratore distrettuale antimafia e il procuratore circondariale sia obbligatorio o se al concerto debba comunque partecipare il procuratore distrettuale. Il che spianerebbe la strada — e ciò sarebbe un vero pericolo — per l'istituzione dei tribunali distrettuali antimafia sia pure riferiti soltanto alla materia delle misure di prevenzione.

Dunque, quella che stiamo per votare è una legge buona ma che nasce monca del suo presupposto obbligatorio, che è costi-

tuito da un dettato, a mio avviso assolutamente indispensabile, che renderebbe obbligatorio il coordinamento almeno per le stesse materie cui fa riferimento l'articolo 23-bis della legge n. 646 del 1982 che prevede la comunicazione limitatamente ai reati di natura associativa.

Auspico pertanto che già al Senato, in sede di riesame della disciplina organica della materia delle misure di prevenzione, questo provvedimento possa essere perfezionato al fine di completare quel circuito nazionale delle informazioni, che è un momento essenziale nella strategia dello Stato contro la criminalità organizzata.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Parenti, alla quale faccio presente che il tempo a disposizione del gruppo cui appartiene è abbondantemente esaurito. La prego pertanto di svolgere una breve dichiarazione di voto.

TIZIANA PARENTI. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del gruppo misto-socialisti democratici italiani.

Credo che con questa legge siano state temperate due esigenze: quella di una maggiore garanzia contro l'acquisizione indebita dei patrimoni da parte della mafia e quella di rimanere nell'ambito costituzionale.

Al di là di tutto questo, però, credo che vi sia un problema di fondo; le perplessità dell'una e dell'altra parte (chi voleva cioè travalicare questi limiti e chi invece vi è rimasto all'interno) stanno a significare la grande debolezza del nostro sistema costituzionale.

Viviamo in un sistema costituzionale che alla fine deprime i poteri anziché rinforzarli pur con delimitazioni e garanzie. Penso che abbiamo creato una maggiore diffusione — e questo è un fatto esemplare — del potere del pubblico ministero. La diffusione crea sempre debolezza, spunta sempre le armi e vediamo che la cosiddetta lotta contro la grande e la piccola criminalità, proprio per una mancanza di concentrazione di poteri, anche se certamente accompagnata da

trasparenza e da responsabilità politica, lascia il nostro sistema fortemente debole. Agendo, e non potendo che agire, nell'ambito del sistema costituzionale, come abbiamo cercato di fare, credo che dovremmo riflettere sul fatto che abbiamo un sistema e degli organi (in questo caso organi inquirenti) obiettivamente deboli.

Se arriveremo a compiere scelte di fondo e rivedremo tutto il nostro sistema costituzionale, probabilmente daremo maggiori garanzie ai cittadini, garantiremo maggiore trasparenza e uguaglianza nell'esercizio dell'azione penale e conferiremo maggiore forza allo Stato nei confronti dei poteri criminali.

Detto ciò, ritengo che abbiamo fatto tutto il possibile e per tale motivo preannuncio il nostro voto favorevole (*Applausi dei deputati del gruppo misto-socialisti democratici italiani*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Saraceni. Ne ha facoltà.

LUGI SARACENI. Signor Presidente, farò un brevissimo intervento richiamando le ragioni già esposte in sede di discussione sul complesso degli emendamenti. Preannuncio che mi asterrò dal votare il provvedimento perché, così come modificato dagli emendamenti, risulta completamente svuotato delle ragioni che ne giustificavano l'opportunità.

Gli argomenti addotti non mi convincono, in particolare quelli relativi alle motivazioni in base alle quali non si assegnano al procuratore nazionale antimafia poteri di indagine. Non capisco come un potere di proposta si possa efficacemente esercitare senza un potere di preliminarare indagine. Si può procedere forse attraverso esercitazioni oniriche o qualcosa del genere? Inevitabilmente ogni potere, implicando poteri strumentali tra cui quello di investigazione, porta con sé gli strumenti che servono per esercitarlo.

Per quanto riguarda i pericoli che sarebbero insiti nel potere diffuso del procuratore nazionale antimafia, a me pare che l'argomento provi troppo. Tro-

veri coerente una proposta diretta a sopprimere questo organismo perché lo si ritiene eventualmente pericoloso per la libertà personale e per le garanzie. Ma nel momento in cui esso esiste, ha poteri in ordine al procedimento di prevenzione riguardante la libertà personale. Non capisco come si possa coerentemente sostenere che è pericoloso, quando gli si attribuisca un potere in ordine alle situazioni patrimoniali.

Per queste ragioni ritengo che l'esito dell'iter parlamentare del provvedimento in quest'aula sia incoerente e che svuoti le ragioni dell'intervento legislativo; pertanto, mi asterrò dal voto.

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

(Coordinamento - A.C. 4341)

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione finale, chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

(Votazione finale e approvazione - A.C. 4341)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico sulla proposta di legge n. 4341, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*):

(S. 1920 - Senatori Zecchino ed altri: Modifiche alla legge 31 maggio 1965,